



AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 1690
Del 10 DIC. 2020

OGGETTO:	Presa d'atto ed esecuzione Sentenze n. 465 e n. 466 del 01/02/2019 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro.
-----------------	---

Il Direttore Generale

Vista la delibera n° 1492/DG del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata dal Direttore AGRU, che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

Premesso che i dipendenti L. V. (matricola 5007007) e D. A. (matricola 5007006) – Coll. Prof. Assistenti Sociali con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno promosso ricorso rubricato al R.G. n. 12671/2013 e n. 12672/2013 dinanzi al Tribunale di Bari – Sezione Lavoro chiedendo di accertare e dichiarare il diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici, economici e previdenziali per il periodo di servizio pre-ruolo in cui le ricorrenti avevano lavorato come assistente sociale in rapporto convenzionale dal 1990 per la dipendente L. V. e dal 1991 per la dipendente D. A., chiedendo la condanna della ASL BA al pagamento delle differenze retributive connesse e, segnatamente, l'attribuzione della pertinente classe stipendiale; tanto in ragione dell'applicazione della l.r. 26/2006;

Preso atto che il Tribunale di Bari – Sezione Lavoro con sentenze n° 465 e 466 entrambe del 01/02/2019 ha accolto le richieste formulate dai dipendenti dichiarando il diritto alla ricostruzione della carriera ai fini giuridici, economici e previdenziale sulla base della maggiore anzianità riconosciuta dalla ASL BA con conseguente condanna al pagamento delle differenze retributive relative alla progressione nelle fasce retributive con decorrenza dalla data di effettivo inquadramento (16/05/2002 per L. V. e 01/04/2002 per D. A.), oltre interessi e rivalutazione, conteggiate come previsto dall'art. 16, comma 6, L. 412/91, sulle corrispondenti somme maturate a far tempo dalla data di presentazione della prima richiesta formulata con atto di diffida dell' 11/09/2006;

Vista la nota del 21/04/2020, prot. n. 18434/2020, con la quale la Struttura Burocratico Legale della ASL trasmetteva le suddette sentenze per l'esecuzione;

Dato atto che, in virtù di quanto disposto con la Legge 23 dicembre 1994, n. 724, con il D. M. 1° settembre 1998, n. 352 e con circolare 23 dicembre 1998, n. 83 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, in materia di corresponsione degli interessi e della rivalutazione monetaria per ritardato pagamento degli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale a favore dei dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza delle amministrazioni pubbliche, nelle ipotesi di sentenze che riconoscano entrambi gli istituti (interessi legali e rivalutazione monetaria) sono dovute, dalla parte soccombente, le maggiori somme tra gli interessi legali e le somme dovute a titolo di rivalutazione monetaria;

Ritenuto, pertanto, di dover prendere atto delle predette Sentenza del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro n° 445/2019 e n: 466/2019 entrambe del 01/02/2019 e quindi:

- di procedere, conseguentemente ed in virtù delle progressioni economiche orizzontali attuate dall'Azienda successivamente alla loro assunzione a tempo indeterminato, con riferimento ai vigenti CCNL comparto sanità, ad inquadrare la dipendente L. V. (matricola 5007007) con decorrenza dal 16/05/2002 nel livello economico D3 e la dipendente D. A. (matricola 5005006), con decorrenza dal 01/04/2002 nel livello economico D3, così statuendo anche per il futuro inquadramento dei soggetti in discorso, sino alla data odierna, nel rispetto delle ulteriori progressioni attuate dall'azienda, attuando il livello economico D6;
- di corrispondere, a titolo di differenze retributive per il periodo in discorso, alla dipendente L. V. la somma di €. 33.115,12=, oltre interessi per €. 1.440,57= calcolati, come da sentenza, dal 11/09/2006, e alla dipendente D. A. la somma di €. 33.414,10=, oltre interessi per €. 1.440,57=, calcolati, come da sentenza, dal 11/09/2006, allo scopo di evitare gli ulteriori aggravii di costi che deriverebbero all'Amministrazione nell'ipotesi che la controparte proceda con l'esecuzione forzata del titolo giudiziale, ma con espressa riserva di ripetizione delle somme liquidate con il presente provvedimento qualora, per qualsiasi motivo, risultassero non dovute;

Dato atto che il presente provvedimento è stato approvato a distanza dal Dirigente Amministrativo dell'AGRU Dott.ssa Letizia Veronico;

Il Responsabile del Procedimento Dott. Giuseppe Bocuzzi



Il Direttore Area Gestione Risorse Umane Dott. Rodolfo Minervini



Assunto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA


Assunto quanto in premessa che qui si intende integralmente riportato e confermato

- a) di prendere atto delle Sentenze n. 2445/2019 e 446/2019 entrambe del 01/02/2019 del Tribunale di Bari – Sezione Lavoro;
- b) di procedere, in attuazione della sentenza e in virtù delle progressioni economiche orizzontali attuate dall'Azienda successivamente alla assunzione a tempo indeterminato delle ricorrenti, con riferimento ai vigenti CCNL comparto sanità, ad inquadrare la dipendente L. V. (matricola

5007007) con decorrenza dal 16/05/2002 nel livello economico D3 e la dipendente D. A. (matricola 5005006), con decorrenza dal 01/04/2002 nel livello economico D3, così statuendo anche per il futuro inquadramento dei soggetti in discorso, sino alla data odierna, nel rispetto delle ulteriori progressioni attuate dall'azienda, attuando il livello economico D6;

- c) di dare esecuzione alle Sentenza di cui sopra mediante la corresponsione al dipendente L. V. la somma di €. 33.115,12=, a titolo di differenze retributive per il periodo dal 16/05/2002 al 30/11/2020, oltre interessi per €. 1.440,57= dal 11/09/2006, e alla dipendente D. A. la somma di €. 33.414,10=, a titolo di differenze retributive per il periodo dal 01/04/2002 al 30/11/2020, oltre interessi per €. 1.440,57= dal 11/09/2006;
- d) di dare atto che il costo del presente provvedimento pari a €. 93.234,35= è così rilevato in contabilità generale:
 - conto 733.105.00050 "Altri oneri di gestione" per complessivi €. 93.234,35= poiché la SBL non ha provveduto ad effettuare il relativo accantonamento;
- e) di trasmettere copia del presente provvedimento a cura dell'Area Gestione Risorse Umane:
 - al dipendente per il tramite dello Studio Legale Avv. Natalizia Airò;
 - alla Struttura Legale e alla GRF per gli adempimenti di propria competenza.

Parere Del Direttore Amministrativo
Gianluca CAPOCHIANI




Il Segretario
Rosa Grazia Stroll

Parere del Direttore Sanitario
Silvana FORNELLI



Il Direttore Generale
Antonio Sanguedolce



**Area Gestione Risorse Finanziarie
Esercizio 2020**

La spesa relativa al presente provvedimento è stata registrata sui seguenti conti:

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

Conto economico n. _____ per € _____

.....
(rigo da utilizzare per indicare finanziamenti a destinazione vincolata)

Il Funzionario

.....

Il Dirigente dell'Area

.....


SERVIZIO ALBO PRETORIO

0153
Pubblicazione n.

11 DIC. 2020

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sul sito Web di questa ASL BA in data

L'Addetto all'Albo Pretorio on line



Bari: 11 DIC. 2020

Ai sensi della vigente normativa, la presente deliberazione – con nota n. del è stata/non è stata trasmessa alla Regione Puglia per gli adempimenti di competenza.